

Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.

Indice

1. oggetto e finalità
2. definizioni
3. destinatari dell'accREDITamento
4. durata dell'accREDITamento
5. requisiti di accREDITamento
6. dimostrazione dei requisiti di accREDITamento
7. dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti
8. docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base
9. docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali
10. obblighi relativi ai docenti
11. sostituzione dei docenti
12. domanda e procedura di accREDITamento
13. mantenimento dell'accREDITamento
14. revoca e decadenza dall'accREDITamento
15. norme transitorie
16. norme transitorie relative ai docenti
- 16bis ulteriore regime transitorio relativo ai docenti
17. disposizioni finali

art. 1 – oggetto e finalità

1. Le presenti Direttive tecniche, di seguito anche Direttive, sono adottate ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”, tenuto conto delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con deliberazione giunta n. 1052 dd. 02 luglio 2021.
2. Le Direttive dettano i criteri di accreditamento degli enti formativi che nella regione Friuli Venezia Giulia – di seguito denominata Regione – gestiscono ed erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito anche leFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”, sostenuti da contributi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.

Art. 2 – definizioni

1. Ai fini delle presenti Direttive:
 - a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
 - b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
 - c) per Servizio della formazione professionale si intende il Servizio competente in materia di formazione professionale;
 - d) per regolamento generale in tema di accreditamento si intende il regolamento regionale emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
 - e) per competenze di base si intendono le competenze di base caratterizzanti e le competenze di base trasversali ai percorsi formativi declinate al punto 2.2 delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con deliberazione giunta n. 1052 dd. 02 luglio 2021;
 - f) per competenze tecnico professionali si intendono le competenze tecnico professionali di cui al punto 2.3 delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con deliberazione giunta n. 1052 dd. 02 luglio 2021.

Art. 3 - destinatari dell’accreditamento

1. Sono tenuti all’accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive gli enti formativi che intendono realizzare nella regione Friuli Venezia Giulia i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 226/2005.

Art. 4 – durata dell’accreditamento

1. L’accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive ha una durata coincidente con l’accreditamento ottenuto dall’ente nella macrotipologia A (Obbligo formativo) - di seguito macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) - ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento.

art. 5 – requisiti di accreditamento

1. Ai fini dell'accREDITamento disciplinato dalle presenti Direttive, l'ente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere accREDITato nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale in tema di accREDITamento;
 - b) non perseguire fini di lucro ed offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 anni;
 - c) assicurare il rispetto del CCNL applicato al personale dipendente;
 - d) disporre di strutture, aule, laboratori ed attrezzature idonee sia in relazione allo svolgimento delle attività didattiche e formative sia al rispetto della normativa nel tempo vigente in tema di sicurezza, igiene ed accessibilità dei luoghi di lavoro ed a quelli destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 anni d'età;
 - e) disporre di aule e laboratori didatticamente adeguati rispetto alle dotazioni e strumentazioni presenti, in coerenza con i settori formativi nei quali l'ente intende operare. I settori formativi di riferimento sono quelli indicati nel regolamento generale di accREDITamento;
 - f) disporre di attrezzature e strumenti tecnologicamente adeguati ed aggiornati con l'evoluzione tecnologica;
 - g) disporre di attrezzature e strumenti didattici sia ad uso collettivo che individuale;
 - h) disporre della capacità di progettare e realizzare stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con le attività formative specificamente attivate;
 - i) disporre di relazioni stabili con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
 - j) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione coerente all'insegnamento erogato e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
 - k) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
 - l) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivo.

art. 6 - dimostrazione dei requisiti di accREDITamento

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) è accertato dalla Direzione competente sulla base delle risultanze in atti.
2. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'ente rispetta il CCNL applicato al personale dipendente coinvolto nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
3. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) d), e), f) g), h) si intende dimostrato in virtù dell'accREDITamento che gli enti di cui all'articolo 3 hanno già ottenuto nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni), ai sensi del regolamento generale in tema di accREDITamento.
4. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), limitatamente alle relazioni stabili con i soggetti economici e sociali del territorio, si intende dimostrato in virtù dell'accREDITamento che gli enti di cui all'articolo 3 hanno già ottenuto nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni), ai sensi del regolamento generale in tema di accREDITamento.
5. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), con l'esclusione di quanto specificato al comma 4, è dimostrato mediante la presentazione di documentazione nella quale sono descritte le misure di accompagnamento attivate ed utilizzate per favorire il successo formativo nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
6. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato secondo quanto

disposto all'articolo 7.

7. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) è dimostrato mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare le modalità con le quali l'ente assicura la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.
8. L'ente che aderisce ad un'Associazione temporanea di scopo che opera nei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) - limitatamente alle misure di accompagnamento attivate ed utilizzate per favorire il successo formativo nei percorsi di istruzione e formazione professionale - e k), in luogo della documentazione individuale di cui al comma 6, può presentare un documento sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i partner aderenti all'Associazione temporanea contenente la descrizione delle modalità con cui viene assicurata la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché la descrizione delle modalità di certificazione periodica e finale dei risultati dell'apprendimento.

art. 7 - dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti

1. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato dall'ente mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare che le attività educative e formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale sono affidate a:
 - a) personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado coerente con l'insegnamento impartito;
 - b) esperti, inclusi i docenti privi di abilitazione, in possesso di documentata esperienza maturata alternativamente:
 - 1) in attività di docenza in via esclusiva o anche cumulativamente, di codocenza, di tutoraggio o di coordinamento, per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti alla durata complessiva di cinque anni formativi;
 - 2) in attività professionali, diverse dalla docenza, per almeno 60 mesi anche non continuativi;
 - 3) in parte in attività di docenza o codocenza ed in parte in attività professionali per almeno 60 mesi complessivi anche non continuativi,

secondo quanto specificato negli articoli 8 e 9.

L'esperienza di cui alla lettera b) deve essere stata maturata negli indirizzi ed eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giunta n. 1052/2021, in coerenza con l'insegnamento per cui il docente è candidato.

2. Ai fini di cui al comma 1, congiuntamente alla domanda di accreditamento di cui all'articolo 12 l'ente presenta una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante l'impegno ad utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale docenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, preventivamente inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10.
3. La tabella A allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni correlate all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, comma 1. La tabella B allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni e le lauree specialistiche che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali richiamate dall'articolo 9, comma 1 e rispettivamente dall'articolo 9, comma 2. La tabella C individua le lauree specialistiche - utili ad ottenere le abilitazioni, o ad esse equiparate in virtù di specifici decreti ministeriali, che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, commi 2 e 3.
4. I docenti di sostegno devono essere in possesso dell'abilitazione prevista per tale mansione nell'ambito delle Scuole Secondarie di secondo grado dall'articolo 15, comma 3bis del Decreto Legge 104 dd. 12 settembre 2013, convertito con Legge 8 novembre 2013, n. 128 e

- succ. modif. e integraz. avuto a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale docente della Scuola 2015/2016 che ha modificato il regime delle abilitazioni per i docenti di sostegno, prevedendo una sola area di abilitazione per il sostegno stesso.
5. In alternativa a quanto disposto al comma 4, i docenti di sostegno, preventivamente inclusi nell'elenco generale di cui all'articolo 10 in coerenza con tale ruolo, possono possedere alternativamente i requisiti previsti nella tabella 1, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
 6. Nel curriculum vitae dei docenti di sostegno di cui al comma 4 deve essere espressamente indicato in possesso dell'abilitazione prevista per tale mansione nell'ambito delle Scuole Secondarie di secondo grado dall'articolo 15, comma 3bis del Decreto Legge 104 dd. 12 settembre 2013, convertito con Legge 8 novembre 2013, n. 128 e succ. modif. e integraz. Con l'indicazione della classe di abilitazione.
 7. I docenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10 per le competenze di base possono essere utilizzati nell'ambito degli insegnamenti delle competenze di base trasversali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale n. 1052/2021.
 8. I docenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10 possono essere utilizzati nell'ambito dei Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale n. 1052/2021.
 9. Per ogni risorsa inclusa negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, dal curriculum vitae del docente deve risultare chiaramente ed espressamente il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado e la classe o le classi di abilitazione. In alternativa, il curriculum vitae dei docenti esperti di cui al comma 1, lettera b) deve riportare quanto previsto per tale tipologia di insegnanti agli articoli 8 e 9. L'esperienza richiesta ai docenti va computata al netto dei periodi formativi e di apprendistato, work-experience, tirocini, dottorati di ricerca e similari. Il curriculum vitae di ciascun docente deve essere redatto su format europeo, datato in gg/mm/aaaa e sottoscritto dall'interessato. Il curriculum vitae deve riportare il richiamo alla vigente normativa nazionale e comunitaria sul trattamento dei dati personali e deve essere corredato della copia fronte/retro di un valido documento di identità del docente.
 10. La tabella D approvata con la deliberazione giuntale n. 1834 del 4 ottobre 2013 recante "Quadro di corrispondenza tra le Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1284/2010 e le Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013" viene mantenuta con la sua denominazione.

art. 8 - docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base

1. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato in modo preciso nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.
2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base devono possedere alternativamente i requisiti previsti nella tabella 2, allegato parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
3. I docenti di cui ai alle sezioni 2 e 3 della tabella 2 allegata alle presenti Direttive tecniche possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.
4. L'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base trasversali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale n. 1052/2021 può essere impartito da tutti i docenti accreditati ai sensi del presente articolo.
5. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2 gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive possono utilizzare nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base ed in coerenza con l'accREDITAMENTO già ottenuto dalle singole risorse: :

- a) i docenti già accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008;
- b) i docenti accreditati ai sensi dell'articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure come formatore tutor o come formatore coordinatore;
- c) i docenti accreditati ai sensi dell'articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 12 mesi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure come formatore tutor o come formatore coordinatore.

I docenti di cui alla lettera c) possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.

- 6. I docenti impegnati nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato in modo preciso nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.
- 7. I docenti impegnati nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie privi del requisito di cui al comma 6 devono possedere alternativamente i requisiti previsti nelle sezioni 7, 8 e 9 della tabella 2, allegato parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
- 8. Ai docenti impegnati nell'insegnamento della religione cattolica non si applicano le previsioni del presente articolo. Essi sono individuati dall'ente su concorde indicazione dell'Organo Ecclesiastico territorialmente competente. Tale individuazione concordata deve essere documentata secondo quanto previsto nella sezione 6 della tabella 2, allegato parte integrante delle presenti Direttive tecniche. Ove manchi tale documentazione il docente non può essere utilizzato, né inserito nell'elenco generale di cui all'articolo 10.

art. 9 - docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali

- 1. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato in modo preciso nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.
- 2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali devono possedere alternativamente i requisiti previsti nella tabella 3, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
- 3. I docenti di cui ai alle sezioni 3 e 4 della tabella 3 allegata alle presenti Direttive tecniche possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.
- 4. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale al rispetto delle previsioni dell'articolo 37 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – di seguito D.Lgs 81/2008 - devono possedere i requisiti prescritti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal Decreto Interministeriale adottato il 6 marzo 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Ove manchino tali requisiti il docente non può essere utilizzato, né inserito nell'elenco di cui all'articolo 10.

5. In deroga a quanto disposto al comma 2 gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive possono utilizzare nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali:

a) i docenti accreditati ai sensi dell'articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 60 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, oppure, anche cumulativamente, come formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. Tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giunta n. 1052/2021, rispetto ai quali la risorsa è candidata all'insegnamento;

b) i docenti accreditati ai sensi dell'articolo 16 e 16bis delle presenti Direttive che, a prescindere dal titolo di studio posseduto, alla data del 31 agosto 2021 abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 12 mesi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure, anche cumulativamente, come formatore tutor o come formatore coordinatore.

I docenti di cui alla lettera b) possono essere impiegati complessivamente sino ad un massimo del 300 ore delle ore previste per ciascun corso in cui vengono impiegati.

art. 10 - obblighi relativi ai docenti

1. Annualmente entro il 31 agosto l'ente invia al Servizio competente l'elenco dei docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco viene trasmesso secondo l'apposito schema di cui alla tabella C allegata alle presenti Direttive e disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'ente, attestante che nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.
2. Nel caso la realizzazione dei corsi di istruzione e formazione professionale sia attribuita ad un'Associazione Temporanea di scopo, in luogo di quanto previsto al comma 1, annualmente, entro il 31 agosto il capofila dell'Associazione Temporanea invia al Servizio competente l'elenco completo dei docenti disponibili nell'ambito di tutta l'Associazione, in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive e da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco di cui alla tabella C allegata alle presenti Direttive viene trasmesso secondo l'apposito schema disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla

formazione/accreditamento/modulistica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ciascun legale rappresentante dei componenti l'Associazione Temporanea attestante che – limitatamente ai docenti di propria pertinenza - nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.

3. Nell'elenco di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente l'ente interessato o il capofila dell'Associazione Temporanea indicano in funzione dell'acquisizione di quale specifica competenza di base o tecnico professionale di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giunta n. 1052/2021 insegnerà ciascun docente incluso nell'elenco. L'elenco è ripartito come segue :
 - 1) sezione prima:
riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze di base caratterizzanti e alle competenze di base trasversali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giunta n. 1052/2021;
 - 2) sezione seconda:
riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giunta n. 1052/2021.
4. L'ente ed il capofila dell'Associazione Temporanea dispongono di un data base costantemente aggiornato ove sono conservati in formato .pdf tutti i curriculum vitae delle risorse comprese negli elenchi di cui ai commi 1 e 2. Per ogni risorsa il file di ciascun curriculum vitae deve essere denominato nel seguente modo: codice fiscale – cognome – nome della risorsa.pdf. Ciascun curriculum vitae deve essere accompagnato da una copia fronte retro di un valido documento di identità del docente interessato. Non è richiesta la copia del documento di identità del docente nel caso il relativo curriculum vitae sia stato firmato dall'interessato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il curriculum vitae deve essere datato e sottoscritto dall'interessato, deve essere redatto su format europeo, in lingua italiana e deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto a quella del suo inserimento negli elenchi di cui ai commi 1 e 2. Tale ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il curriculum vitae riguardi una risorsa già inclusa nell'elenco di cui ai commi 1 e 2 predisposto per un anno formativo già concluso e la risorsa sia candidata ad erogare i medesimi insegnamenti.
5. L'elenco di cui al comma 1 e 2 può essere aggiornato in qualunque momento, in ragione del fatto che il nominativo del docente e le correlate informazioni vanno inserite nell'elenco ai fini dell'avvalimento della risorsa; il relativo elenco aggiornato deve essere inviato alla Direzione centrale competente unitamente alle prescritte dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Le comunicazioni inerenti gli aggiornamenti di tali elenchi sono inoltrate alla Direzione competente mediante l'utilizzo della voce Variazione Personale dell'applicativo Web forma.
6. A seguito dell'avvio di ciascuna operazione di istruzione e formazione professionale l'ente trasmette al Servizio competente le consuntivazioni periodiche dei docenti utilizzati nella realizzazione di ogni iniziativa, secondo lo schema indicato nella Tabella E, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, come di seguito indicato:
 - a) entro il 30 novembre il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 31 ottobre
 - b) entro il 31 gennaio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 31 dicembre
 - c) entro il 31 marzo il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 28 febbraio
 - d) entro il 31 maggio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 30 aprile
 - e) entro il 31 luglio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 30 giugno.

art. 11 - sostituzione dei docenti

1. Durante la realizzazione di un percorso di leFP sono possibili le sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base e di quelle tecnico professionali. A tale scopo, in coerenza con l'insegnamento da impartire, gli enti si avvalgono dei docenti iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sezione seconda dell'elenco generale di cui all'articolo 10.

2. Al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti indicati al comma 1, è consentito l'avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, in possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella B allegate alle presenti Direttive.
3. Relativamente alle competenze tecnico professionali, al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti indicati al comma 1, è altresì consentito l'avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, che abbiano un'esperienza documentata maturata anche cumulativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 12 mesi anche non continuativi, in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, oppure, anche cumulativamente, come formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. Tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure nazionali, agli indirizzi e agli eventuali profili regionali, di cui all'allegato A alla deliberazione giunta n. 1052/2021, rispetto ai quali la risorsa è candidata all'insegnamento.
4. Le sostituzioni brevi non possono protrarsi per più di trenta giorni consecutivi di calendario, incluso quello iniziale in cui la sostituzione è stata attivata.

art. 12 - domanda e procedura di accreditamento

1. La domanda di accreditamento è presentata al Servizio competente sull'apposito Formulario disponibile in internet nel sito della Regione www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione, accreditamento/modulistica, secondo quanto previsto all'articolo 14, commi 1, 3, 3bis e 4 del regolamento generale in tema di accreditamento.
2. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dalle presenti Direttive, nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).
3. La procedura di accreditamento si conclude nel termine di 90 giorni a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Sono fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni di cui al comma 5.
4. La procedura di cui al comma 3 si sviluppa attraverso la verifica di ammissibilità della domanda, la verifica sulla documentazione, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni presentate dall'organismo a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.
5. In tutte le fasi di verifica, è facoltà del Servizio competente chiedere i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del Servizio competente, deve essere effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso sino all'acquisizione da parte del Servizio competente dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste e comunque per un periodo di trenta giorni – non prorogabili – decorrenti dall'intervenuta notifica della richiesta istruttoria. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio sulla base delle risultanze in atti. Le richieste istruttorie e le risposte a cura dell'ente intervengono con l'utilizzo del Formulario di cui al comma 1.
6. L'accertamento in fase istruttoria del possesso di tutti i requisiti previsti comporta l'accoglimento della domanda e l'accREDITamento dell'ente ai sensi delle presenti Direttive.
7. Ai fini delle verifiche, anche in loco, trovano applicazione le previsioni dei commi 8, 9, e 10 dell'articolo 15 del regolamento generale in tema di accreditamento.

art. 13 - mantenimento dell'accreditamento

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, l'ente accreditato ai sensi delle presenti Direttive deve mantenere tutti i requisiti ivi prescritti, dando al Servizio competente tempestiva comunicazione delle modifiche che influiscono sul mantenimento dei requisiti medesimi.
2. E' facoltà del Servizio competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive. Le verifiche possono intervenire anche mediante ispezioni presso le sedi dell'ente; è facoltà del Servizio medesimo chiedere chiarimenti ed integrazioni dei documenti presentati dall'ente ai fini dell'accreditamento.
3. In occasione delle verifiche in loco devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui all'articolo 12.
4. Il mantenimento del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato con le medesime modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9. A tal fine il Servizio competente procede annualmente ai controlli campionari di cui alla Tabella F, parte integrante delle presenti Direttive tecniche.
5. Il Servizio competente, ove ne ricorrano i presupposti, accerta con decreto il mantenimento dei requisiti di accreditamento, notifica l'atto all'ente interessato e, ove lo stesso faccia parte di un'Associazione Temporanea di scopo costituita per lo svolgimento dei corsi di leFP, notifica tale provvedimento anche al capofila della stessa.
6. Il Servizio competente, ove ne ricorrano i presupposti, accerta con decreto il mancato mantenimento di uno o alcuni dei requisiti di accreditamento, notifica l'atto all'ente interessato e, ove lo stesso faccia parte di un'Associazione Temporanea di scopo costituita per lo svolgimento dei corsi di leFP, notifica tale provvedimento anche al capofila della stessa. In tale ipotesi, fermo restando quanto specificato ai commi 7, 8, 9 e 10, trova applicazione il disposto dell'articolo 14.
7. Quando l'ente, rispetto ad una o ad alcune singole iniziative formative di istruzione e formazione professionale non mantiene il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), il Servizio della formazione professionale può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni. Ove il Servizio della formazione professionale in mancanza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) non consenta all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito prescritto, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, quando la carenza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), riguardi un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea, il Servizio della formazione professionale notifica sia all'ente interessato che al capofila dell'Associazione

Temporanea il provvedimento con cui non si consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito prescritto, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni. In tale ipotesi l'Associazione Temporanea individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale e ne dà puntuale comunicazione al Servizio medesimo entro il termine perentorio di 10 giorni, incluso quello dell'intervenuta notifica al capofila dell'Associazione stessa del provvedimento di diniego di cui al presente comma 9.

9. Quando l'Associazione Temporanea non provvede entro il termine di 10 giorni previsti al comma 8, il Servizio della formazione professionale individua, ove possibile all'interno dell'Associazione medesima, un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.

Art. 14 – revoca e decadenza dall'accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO concesso all'ente in base alle presenti Direttive è revocato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento approvato col D.P.Reg. n. 07/Pres./2005. La revoca interviene nei seguenti casi:
 - a) revoca dell'accREDITAMENTO complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale di accREDITAMENTO;
 - b) revoca dell'accREDITAMENTO ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale di accREDITAMENTO;
 - c) quando, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13, commi 2, 3 e 4 l'ente risulti privo di uno o alcuni dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive. A tale fine, il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) si ritiene non posseduto nel caso in cui ad esito delle verifiche campionarie annuali di cui all'articolo 13, comma 4..risulti che l'ente, nell'anno formativo oggetto di controllo si è avvalso di almeno 5 docenti privi dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive tecniche, in relazione all'insegnamento impartito.
2. Il provvedimento con cui è disposta la revoca è notificato all'ente interessato e, ove esso partecipi ad Associazioni anche temporanee di enti, al capofila dell'Associazione.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di revoca, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nelle ipotesi di revoca dell'accREDITAMENTO di cui al comma 1, quando il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di revoca, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore

- della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
5. L'ente decade dall'accREDITamento concesso con le presenti Direttive nei seguenti casi:
 - a) decadenza dall'accREDITamento complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale in tema di accREDITamento;
 - b) decadenza dall'accREDITamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale in tema di accREDITamento.
 6. Il provvedimento con cui è accertata l'intervenuta decadenza è notificato all'ente interessato e, ove esso partecipi ad Associazioni anche temporanee di enti, al capofila dell'Associazione.
 7. Nelle ipotesi di cui al comma 5 il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della decadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni.
 8. Nelle ipotesi di cui al comma 5, quando il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della decadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
 9. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e di decadenza di cui al comma 5, quando la revoca dell'accREDITamento o l'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accREDITamento riguardi un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea di scopo, il Servizio della formazione professionale notifica sia all'ente interessato che al capofila dell'Associazione Temporanea il provvedimento con cui non si consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento revocatorio o di accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accREDITamento, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lett. q) del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della L.R. 9 agosto 2018, 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) – DPRReg 203/2018 e successive modifiche e integrazioni. In tale ipotesi l'Associazione Temporanea individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale, al quale comunica il nominativo dell'ente subentrante entro il termine perentorio di 10 giorni dall'intervenuta notifica del provvedimento al capofila dell'Associazione stessa.

10. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e di decadenza di cui al comma 5 , quando l'Associazione Temporanea non provvede entro il termine di 10 giorni di cui al comma 9, il Servizio competente individua, ove possibile all'interno dell'Associazione medesima, un diverso ente, tra quelli in possesso dei requisiti prescritti e accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.

art. 15 - norme transitorie

1. Gli enti già accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008 devono dimostrare i requisiti prescritti dalle presenti Direttive. A tale fine, ciascun ente, entro la data di avvio del primo corso formativo a propria titolarità relativo al primo anno formativo che inizia successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive, inoltra una domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 12.
2. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 nei termini ivi indicati comporta per l'ente la decadenza dall'accREDITAMENTO ottenuto ai sensi del regolamento approvato con D.P.Reg. n 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008 e l'impossibilità di avviare e gestire i corsi formativi di istruzione e formazione professionale.
3. Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di accreditamento di cui al comma 1, l'accREDITAMENTO ottenuto ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008 è prorogato sino alla conclusione delle verifiche istruttorie attuate ai sensi delle presenti Direttive, fermo restando che il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) deve essere posseduto dall'ente sin dall'avvio di ciascuna iniziativa di istruzione e formazione professionale, successivamente all'entrata in vigore delle Direttive medesime.
4. Nel caso le verifiche istruttorie di cui al comma 3 diano esito positivo, l'ente è accreditato per lo svolgimento di corsi di istruzione e formazione professionale.
5. Nel caso le verifiche istruttorie di cui al comma 3 diano esito negativo anche rispetto ad uno soltanto dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive, la domanda di accREDITAMENTO di cui al comma 1 è rigettata. In tale caso il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di rigetto della domanda, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011.
6. Nel caso di cui al comma 5, se il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di rigetto della domanda, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli in possesso dei prescritti requisiti ed accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
7. Nel caso di cui al comma 5, se il Servizio della formazione professionale non consente ad un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea di scopo che gestisce i percorsi di istruzione e formazione professionale di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di rigetto della domanda, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, notifica un tanto sia all'ente che al capofila dell'Associazione Temporanea interessata. In tale caso l'Associazione medesima individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale al quale dà puntuale comunicazione entro il termine

perentorio di 10 giorni dall'intervenuta notifica al capofila dell'Associazione stessa del provvedimento di diniego di cui al presente comma 7.

8. Quando l'Associazione Temporanea non provvede nel termine di 10 giorni di cui al comma 7, il Servizio della formazione professionale individua l'ente cui assegnare la conclusione delle iniziative già avviate, di cui al medesimo comma 7.

art. 16 - norme transitorie relative ai docenti

1. Limitatamente all'anno formativo 2013/2014 gli elenchi dei docenti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ivi previste sono inoltrati alla Direzione competente entro il 15 novembre 2013.
2. Sino a conclusione del quarto anno formativo che si avvia successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, gli esperti privi dei requisiti prescritti dall'articolo 8 commi 1 e 2 possono essere utilmente impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, ove alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive siano in possesso alternativamente:
 - a) di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università, alternativamente:
 - 1) per almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, in linea con quanto previsto nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
 - 2) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 24 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati, o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, in linea con quanto previsto nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive, o come formatore tutor o come formatore coordinatore.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) i docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere devono possedere alternativamente:

- a1) una laurea specialistica in lingue straniere coerente con l'insegnamento impartito, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
- b1) una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato. In luogo dell'esperienza di docenza di cui al punto 1) tali insegnanti possono avere svolto per almeno 24 mesi anche non continuativi l'attività di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali. In tale ultimo caso essi possono essere impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico

- professionali;
- c1) limitatamente ai docenti stranieri impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua: un titolo di laurea specialistica, o ad essa equipollente, ove il titolo sia stato acquisito all'estero. Per tali docenti è richiesta un'esperienza di almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento della loro madrelingua in Italia, anche alternativamente, presso le Università, gli Istituti Scolastici di Scuola superiore, gli enti di formazione professionale o presso enti, di qualunque natura, autorizzati ad erogare l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle lingue straniere in Italia ed a certificarne la conoscenza secondo gli standard del circuito ALTE – Association of Language Testers in Europe.
 - b) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, alternativamente:
 - 1) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati;
 - 2) per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 36 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) gli esperti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere devono possedere una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato. In luogo dell'esperienza di docenza di cui al punto 1) tali insegnanti possono avere svolto per almeno 24 mesi anche non continuativi l'attività di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali. In tale ultimo caso essi possono essere impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali.

3. Nei confronti degli esperti di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 8, commi 4 e 5 e, limitatamente ai docenti stranieri che sono impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua, le disposizioni dell'articolo 8, comma 8.
4. Sino a conclusione del quarto anno formativo che si avvia successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, gli esperti di cui al comma 2 privi dei requisiti prescritti dall'articolo 9 commi 1 e 2 possono essere utilmente impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali, ove alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive siano in possesso alternativamente:
 - a) di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università, alternativamente:
 - 1) per almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea

- specialistica posseduto, come specificato nella presente lettera a);
- 2) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 24 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore.
- b) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, alternativamente:
- 1) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati;
 - 2) per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 36 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore;
- c) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. In ogni caso tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale indicata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giunta 1654/2015 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento;
- d) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza complessiva documentata maturata per almeno 36 mesi anche non continuativi in parte presso enti formativi o presso Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. In ogni caso tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale indicata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giunta 1654/2015 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento.
5. Nei confronti degli esperti di cui al comma 4 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6.
 6. Nei curriculum vitae dei docenti esperti di cui al comma 2 candidati per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base di cui al medesimo comma 2, deve essere esplicitata la competenza di base in funzione della cui acquisizione la risorsa ha erogato la docenza o codocenza, il tutoraggio o il coordinamento. Ove tale indicazione puntuale manchi il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.
 7. Ai fini del computo dei periodi di esperienza richiesta, per gli esperti di cui al comma 2 sono presi a riferimento i mesi di docenza, codocenza, tutoraggio o coordinamento erogati, escludendo sovrapposizioni temporali e sommandoli in termini di mesi interi; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. A tale fine nel curriculum vitae di ciascuna risorsa vanno indicati con precisione i corsi formativi nei quali l'attività è stata svolta, le mansioni di docente, codocente, formatore tutor o formatore coordinatore espletate, la data di inizio e quella di termine di ogni corso. Qualora la risorsa non indichi con

precisione le date richieste ovvero solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale. Relativamente alla docenza, codocenza, tutoraggio o coordinamento erogati in funzione dell'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015, va puntualmente esplicitato per ciascun corso in relazione a quale figura a banda larga e, ove esistenti, relativi indirizzi delle aree professionali di cui all'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 la risorsa ha svolto tali mansioni. Ove tali indicazioni puntuali manchino il periodo di riferimento non può essere utilmente computato.

8. Per i docenti di cui al comma 2, lettera b) candidati all'insegnamento della lingua straniera privi della laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive, nel curriculum vitae deve essere inoltre espressamente indicato il possesso di una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui ciascuna risorsa è candidata all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato, indicato con precisione nel curriculum medesimo.
9. In relazione alle seconde e terze annualità di corsi leFP da realizzarsi nell'anno formativo 2013/2014 ed alle terze annualità dei medesimi corsi da realizzarsi nell'anno formativo 2014/2015, tenuto conto che tali percorsi seguono l'ordinamento regionale di cui alle Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1284 del 30 giugno 2010, ai fini dell'individuazione dei docenti idonei all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, si fa riferimento alla Tabella D allegata quale parte integrante alle presenti Direttive, la quale fornisce il quadro di raccordo con le Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1453/2013.
10. Limitatamente alle annualità di cui al comma 9, l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base rientrante nell'Asse cittadinanza attiva di cui alle Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1284/2010, può essere impartito da tutti i docenti individuati ai sensi del medesimo comma 9.

art. 16bis – ulteriore regime transitorio relativo ai docenti

1. A decorrere dal 1° settembre 2017 e sino al 31 agosto 2021 è possibile avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 nel limite massimo del 10% delle ore previste per ciascun corso. Tale limite è elevabile al 20% delle ore previste per ciascun corso ove uno o più docenti impiegati nella realizzazione dello stesso siano dipendenti a tempo indeterminato dell'ente interessato o, in caso di Associazioni Temporanee, di uno degli enti componenti l'Associazione medesima.

art. 17 - disposizioni finali

1. Le notificazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive possono intervenire anche via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ente interessato o, in caso di Associazioni Temporanee di scopo, all'indirizzo del capofila.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale in tema di accreditamento.
3. Alle comunicazioni inerenti il personale docente prescritto dalle presenti Direttive si provvede mediante posta elettronica certificata (PEC).
4. In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telematici, il rappresentante legale dell'ente ed i soggetti dotati di idonei poteri di firma devono utilizzare

- la firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale).
5. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a termini del presente regolamento sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 6. Dal 1° settembre 2021 gli articoli 16 e 16bis trovano applicazione esclusivamente rispetto alle istruttorie a quella data ancora pendenti rispetto ai controlli campionari sui docenti di cui gli enti si sono avvalsi sino al 31 agosto 2021.
 7. I richiami alle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale si intendono riferite alla loro versione nel tempo vigente, come approvata dalla giunta regionale.
 8. Le tabelle A, B, C, E ed F e le tabelle 1, 2 e 3 sono parti integranti delle presenti Direttive tecniche.
 9. Le modifiche alle tabelle allegate quali parti integranti delle presenti Direttive sono disposte con decreto del Direttore centrale competente.